

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO REGIONALE 23 FEBBRAIO 1993 N. 1

Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui alla L.R. 5 aprile 1976.n 8 (legge Forestale Regionale)e successive modificazioni.

ART.4 : Obbligo della denuncia di taglio per i boschi cedui o di alto fusto.

ART.8: Lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate sono vietate.

ART.11: E' consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di denuncia , l'asportazione dei fusti morti o sradicati.

ART.12: IL taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto.

ART.14:La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della chioma nei periodi di riposo vegetativo.

La potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'intersezione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi, E' vietato capitozzare.

ART.15:L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal termine dell'utilizzazione, in modo da non danneggiare la rinnovazione.

La ramaglia, i cimali ed ogni altro avanzo delle utilizzazioni di diametro inferiore a 15 cm. va ammuccchiato depezzato a mt.1,50 in aree ove non risulta di ostacoli all'affermarsi della rinnovazione o asportato: il materiale di dimensioni maggiori va allontanato.

Non è comunque consentito l'accumulo dei residui di lavorazione in prossimità di strade, piste di accesso e viali taglia fuoco per una fascia di 15 metri da ogni bordo.

L'utilizzatore è tenuto a tener sgombri da tronchi o ramaglie sentieri o mulattiere, nonché corsi d'acqua di ogni genere, sia in alveo che per una fascia di 5 metri su ogni sponda omissis.....

ART.29: E' vietato a chiunque accendere all'aperto fuochi nei boschi o a una distanza da questi inferiore a m.100.

Nei casi di cui al comma precedente il fuoco deve essere comunque sempre custodito; coloro che lo accendono Sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono svilupparsi.

ART.35: IL trattamento a taglio a raso è vietato.

ART.42:I turni minimi per i cedui semplici, matricinati e composti non potranno essere inferiori ad anni 10 per i cedui di nocciolo, robinia, salice, pioppo, ontano o castagno.

ART.44:...tutti i cedui vanno trattati a ceduo matricinato, con riserva di almeno 90 matricine per ettaro. di cui almeno 2\3 dell'età del turno ed 1\3 di età minima pari al doppio del turno.

I boschi cedui di castagno, ontano bianco e nero, robinia, carpino, orniello, pioppo e salice vanno trattati a cedui matricinati, con riserva di almeno 50 matricine per ettaro, di età uguale all'età del ceduo.

Le matricine vanno scelte tra le piante migliori, di maggior diametro, nate preferibilmente da seme, distribuite possibilmente in modo uniforme o a gruppi, resistenti all'isolamento; le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo.

ESTRATTO dalla legge Regionale n° 80\89 “ Art. 1 (definizione di bosco) “

Sono da considerare boschi a tutti gli effetti di legge, i popolamenti arborei e arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale:

1. con superficie non inferiore a 2.000 mq.;
2. i terreni che per cause naturali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale;
3. gli appezzamenti arborati isolati con una densità di copertura delle chiome a maturità posti a distanza inferiore a 100 metri da altri popolamenti boschivi;
4. i filari e le fasce alberate con larghezza non inferiore a 25 metri;

ESTRATTO dalla legge Regionale n° 33\77 , Art. 17

E' vietato usare il fuoco o sostanze erbicide per eliminare la vegetazione erbacea o arbustiva:

- Lungo le rive dei corsi d'acqua sia naturali che artificiali, sia perenni che temporanei;
- Lungo le scarpate e i margini delle strade;
- Lungo le separazioni dei terreni agrari;
- Nei terreni sottostanti le linee elettriche.

DENUNCIA TAGLIO PIANTE

(VALIDA PER 2 STAGIONI SILVANE)

“1 COPIA DA TRATTENERE PER CONTROLLI SUL LUOGO DEL TAGLIO”

(PERIODO DI TAGLIO DAL 15 OTTOBRE AL 31 MARZO-REGOLAMENTO REGIONALE N.1 DEL 23/2/93)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente _____ via \piazza _____ n° _____
n° telefono _____ \ _____ nella qualità di _____ proprietario \ affittuario

DICHIARA

di voler procedere al taglio del bosco ceduo fustaia altre forme
delle seguenti specie

pioppi robinie ontani salici
 olmi _____ _____ _____

(circa q.li _____ per legna da ardere e\ o mc _____ di legname da opera)delle piante site in

COMUNE	FOGLIO	MAPPALI	LOCALITA'	estensione superficie

Il sottoscritto si impegna a:

- osservare in ogni operazione quando prescritto dalle P.M.P.F e dalla normativa vigente pena l'applicazione delle sanzioni previste;
- effettuare sulle essenze autoctone arbustive e cespugliose le operazioni di ordinare manutenzione, scalvatura e potature, evitando lo sradicamento.

Si allega fotocopia della mappa catastale o mappa azienda o stralcio della planimetria in scala 1:10.000 del luogo d'intervento.

DATA _____

FIRMA _____